

UNIONE DEI COMUNI TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRANTINO

(Provincia di Perugia)

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRANTINO DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA GENERALE INERENTI L'UFFICIO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO LEGALE, NONCHE' DEI SERVIZI PER:

- LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
- LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
- LA TRANSIZIONE DIGITALE

Repertorio n. 117

L'Unione dei Comuni "Terre dell'Olio e del Sagrantino", in persona del Presidente Bernardino Sperandio, il quale interviene in forza della delibera consiliare n. 18 del 11/12/2019, esecutiva ai sensi di Legge,
e i signori:

- Annarita Falscacappa, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI BEVAGNA** in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Maurizio Calisti, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO**, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 30/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Elisa Sabbatini, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CASTEL RITALDI**, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 15/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Manuel Petruccioli, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA**, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 30/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Enrico Valentini, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI GUALDO CATTANEO**, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 04/02/2020, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Francesco Federici, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI MASSA MARTANA**, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 28/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Luigi Titta, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI MONTEFALCO**, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 30/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;
- Bernardino Sperandio, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI TREVİ**, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO:

- che i Comuni di Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco e Trevi, con atti approvati dai rispettivi consigli comunali si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. n. 267/2000, denominata "Terre dell'Olio e del Sagrantino";
- che i servizi in oggetto rientrano tra quelli indicati dall'art. 7 del vigente Statuto dell'Unione dei Comuni "Terre dell'olio e del sagrantino";
- che l'art. 8 dello Statuto prevede inoltre il trasferimento di competenze ulteriori all'Unione rispetto a quanto previsto dall'articolo 7, purché deliberato dai rispettivi consigli comunali;
- che con delibera di Giunta dell'Unione n. 16/2019 è stata approvata la proposta progettuale "*RAISe UP TOS 4.0 Reingegnerizzazione Associativa Servizio Unioni PA*", al fine di aderire all'avviso pubblico della Regione Umbria, approvato con D.D.R.U. 11039/2018, modificato con D.D.R.U. 3745/2019, per l'erogazione di contributi ai Comuni associati in Unione o attraverso convenzione ai sensi del D. L. 78/2010, art. 14, per progetti di creazione o rafforzamento di uffici unici per la gestione, in forma associata, di funzioni e servizi fondamentali di cui al D.L. 95/2012, art. 19, lett. a), convertito in L. 135/2012 e s.m.i.;
- che il Progetto "*RAISe UP TOS 4.0 Reingegnerizzazione Associativa Servizio Unioni PA*" è stato approvato con DDRU n. 7316 del 23.07.2019 e finanziato con successiva DDRU n. 8659 del 02/09/2019, per un importo complessivo pari ad € 450.000,00;
- che il finanziamento è imputato alle risorse di cui al POR FSE 2014-2020, Asse Capacità Istituzionale e Amministrativa, Priorità di Investimento 11.1, RA 11.6, Intervento specifico 11.6.10.2, puntualmente destinato alla realizzazione di progetti che sostengono l'associazionismo di funzioni da parte di enti locali;
- che la realizzazione del processo associativo garantirà una maggiore ed ottimale operatività dell'Unione, anche al fine di snellire la gestione di funzioni trasversali attualmente in capo ai singoli Comuni;
- che i sopra elencati Comuni appartenenti all'Unione, con rispettive deliberazioni consiliari, dichiarate immediatamente eseguibili, hanno approvato il conferimento all'Unione dei Comuni delle funzioni di segreteria generale inerenti l'ufficio contenzioso amministrativo legale, nonché dei servizi per la protezione dei dati personali, la prevenzione della corruzione e della trasparenza, la transizione digitale, approvando nel contempo il presente schema di convenzione;
- che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 18 del 11/12/2019 l'Unione dei Comuni "Terre dell'Olio e del Sagrantino" ha accettato il conferimento delle suddette funzioni, approvando nel contempo il medesimo schema di convenzione;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione, nell'intento di volere passare dall'attuale frammentazione delle professionalità, forze e risorse, ad un modello organizzativo semplificato ed unico per tutti i comuni aderenti alla presente convenzione, disciplina il conferimento all'Unione dei Comuni Terre dell'Olio e del Sagrantino, per brevità chiamata Unione, delle funzioni di Segreteria Generale inerenti:

- L'UFFICIO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO LEGALE
- LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
- LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
- LA TRANSIZIONE DIGITALE

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto dell'Unione, che prevede la possibilità di trasferire funzioni ulteriori rispetto a quelle indicate nell'art 7, la funzione completa di Segreteria Generale verrà trasferita previa modifica statutaria approvata dal Consiglio dell'Unione e, se necessario, approvazione da parte dei Consigli Comunali di ulteriore convenzione integrativa.

L'Unione dei Comuni si impegna alla costruzione di un modello organizzativo operativo unico e semplificato che associando le funzioni summenzionate permette di avere, per tutti gli enti aderenti, processi di razionalizzazione delle attività e dei tempi, elevata specializzazione e diffusione della cultura della legalità e trasparenza.

Questo modello organizzativo consta di:

- un responsabile unico per il contenzioso amministrativo e legale;
- un responsabile unico per la protezione dei dati personali (DPO);
- un responsabile unico per la transizione digitale;
- un responsabile unico per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza;
- un referente unico in ogni ente che permetta il corretto fluire delle informazioni tra il responsabile unico e l'ente dando riscontro, nei tempi e modalità stabilite nel piano annuale.

L'avvio a regime dei servizi associati di cui alla presente convenzione è legato all'approvazione da parte della Giunta dell'Unione dei seguenti atti di organizzazione degli uffici:

- un unico regolamento di funzionamento sul contenzioso amministrativo e legale;
- un unico regolamento sull'accesso civico;
- un unico regolamento di organizzazione sulla Segreteria Generale;
- un unico registro delle attività di trattamento dei dati;
- un unico piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (*c.d.* PTPCT) valevole per l'unione, per tutti i Comuni aderenti e riferito non solo alle attività e funzioni trasferite, ma anche a quelle svolte autonomamente dai singoli enti.

L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni conferite con la presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione aderenti alla convenzione di conferimento.

L'organizzazione in forma associata è improntata ai seguenti principi:

- a) migliorare la qualità dei servizi erogati;
- b) contenere la spesa per la gestione di tali servizi;
- c) rafforzare le modalità di concertazione territoriale, incrementando performance e legalità.

A tali fini l'Unione, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni ente, provvede:

- a proporre e a coordinare le modalità organizzative nell'ambito della riorganizzazione dei servizi comunali oggetto della convenzione;
- a reperire le procedure informatiche ed i mezzi che permettano una gestione efficace ed efficiente dei servizi comunali da svolgere in gestione associata;
- a effettuare uno studio ed un esame comparato dei regolamenti, degli atti e delle procedure vigenti nelle rispettive amministrazioni;
- a uniformare i regolamenti ed i procedimenti, ispirandosi a criteri di efficacia ed efficienza, al fine di svolgere le attività in modo snello e celere;
- allo studio ed all'individuazione di modulistica unificata in rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata l'uniformazione;
- a porre maggiore attenzione sul rapporto risorse-risultati per la realizzazione di economie di scopo da ottenere abbassando il costo della produzione di servizi (attualmente prodotti separatamente in Comuni diversi con contestuale eliminazione dell'esistenza di capacità produttive non completamente utilizzate) e realizzando economie di esperienza (che consentono di abbassare il costo per ogni unità di output);
- a sviluppare processi integrati di analisi e studio di normativa, prassi e giurisprudenza al fine di svolgere le azioni con rigorosa e puntuale interpretazione unitaria;
- allo scambio di informazioni ed esperienze di tecnica professionale.

L'Unione in particolare si impegna a:

- Gestire le funzioni conferite conformemente agli indirizzi forniti dalla Giunta dell'Unione nonché alla normativa di settore e agli indirizzi contenuti nel presente atto;
- attenersi a quanto stabilito dal Piano nazionale anticorruzione e a quanto verrà disposto:
 - dal PTPCT unico dell'Unione,
 - dal Regolamento unico sull'accesso civico,
 - dal Regolamento unico per il funzionamento servizio contenzioso amministrativo legale.

Il Presidente dell'Unione, sentita la Giunta, a seguito del conferimento delle funzioni, nomina:

- un unico responsabile per il Servizio Contenzioso Amministrativo e Legale,
- un unico responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza,
- un unico responsabile per protezione dei dati (DPO),
- un unico responsabile per la transizione digitale,
- un responsabile della Segreteria Generale,

che possono coincidere nella stessa figura, nel rispetto delle norme sull'incompatibilità e sul conflitto di interessi, e che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato.

Il Responsabile unico della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con ruolo di coordinatore dei responsabili in questo modello organizzativo unificato e semplificato, nominerà:

- i referenti dei singoli Comuni, individuandoli anche nominativamente nel PTPCT Unico dell'Unione. Questi referenti sono figure professionali qualificate di norma individuate tra i segretari comunali/dirigenti apicali, dirigenti/responsabili o altri collaboratori degli enti appositamente individuati e saranno in numero di 1 per Ente.
- I referenti predetti oltre ad adoperarsi a collaborare per la predisposizione del PTPCT unico ed eventuali successive modifiche, fungeranno comunque in maniera costante da collettori tra il responsabile unico della funzione trasferita e i dirigenti/responsabili dei singoli enti. Competenze e modalità operative di intervento verranno esplicitate nel Piano Unico.

Il Responsabile unico della prevenzione della corruzione e della trasparenza in osservanza alle disposizioni di legge provvede:

- alla predisposizione di un piano unico triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza PTPCT a valere per tutti gli enti firmatari della presente convenzione;
- alla eventuale revisione del PTPCT ovvero modifiche delle dinamiche organizzative/operative instaurate qualora necessitassero adeguamenti alla normativa o miglorie nel funzionamento del modello organizzativo unico;
- alla previsione della formazione obbligatoria annuale, proponendo possibili tematiche legate all'etica e alla legalità e individuando le categorie di personale da formare sia a livello specifico che generale. Questa tipologia di formazione trasversale verrà gestita in stretta collaborazione con il Servizio di gestione associata del personale dell'Unione;
- alle dovute segnalazioni di illeciti all'ANAC, all'UPD ed OIV/NdV ed ogni altro interlocutore previsto per legge;
- ad organizzare tavoli tecnici, in qualità di coordinatore dei responsabili delle funzioni trasferite in oggetto, anche coinvolgendo le professionalità del gruppo interessate e o i referenti dei singoli enti, su argomenti specifici per elevare il livello della professionalità, ovvero assumere modificare soluzioni in via univoca, o comunque per qualsivoglia altra necessità inerente le materie trattate;
- a raccogliere le informazioni/relazioni provenienti dai referenti dei singoli comuni per monitorare l'andamento del PTPCT e l'adempimento da parte dei responsabili/dirigenti dei singoli enti sull'applicazione delle misure previste nel Piano unico e a rapportarsi con gli stessi referenti per le eventuali opportune modifiche da apportare alle misure di prevenzione;
- a confrontarsi nei temi ed ambito di interesse comune con l'UPD;
- a confrontarsi negli ambiti di interesse con l'OIV/NdV dell'Unione dei Comuni;

- ad avere un'attenzione particolare per la tutela del whistleblower;
- ad avere particolare attenzione ai temi dell'incompatibilità e inconferibilità degli incarichi anche nel vaglio delle autorizzazioni da rilasciare/rilasciate;
- ad avere particolare sensibilità nel coinvolgere stakeholders/cittadini anche organizzando eventi/attività di interesse nei temi trattati nella lotta alla corruzione trasparenza etica e legalità anche in collaborazione con il responsabile unico per la trasparenza;
- a relazionare alla Giunta sull'andamento e sui risultati ottenuti nella lotta alla corruzione al finire dell'annualità di attuazione del piano unico;
- alla programmazione delle attività necessarie a garantire l'attuazione corretta delle disposizioni in tema di trasparenza, previsti nel PTPCT, a valere per tutti gli enti firmatari della presente convenzione, ai sensi della normativa vigente, alla cui predisposizione partecipa per le funzioni di spettanza;
- a fornire circolari/indirizzi/linee guida necessari ad avere un sistema il più possibile standardizzato per tutti gli enti aderenti alla presente convenzione in termini di metodologia di pubblicazione e univoco nella decisione degli atti che si riterranno da pubblicare oltre a quelli normativamente già chiaramente previsti;
- a rapportarsi con i referenti dei singoli enti per lo svolgimento delle attività di controllo sull'adempimento da parte dei responsabili/dirigenti dei singoli enti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare al Presidente dell'Unione e all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'UPD, ed ad ogni altro interlocutore previsto per legge, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- a fornire le linee guida necessarie in tema di accesso civico FOIA e privacy;
- a individuare sistema e soggetti coinvolti inserendolo nel PTPCT per la raccolta delle istanze di accesso e la loro evasione, predisponendo un meccanismo univoco valido per tutti gli enti, in grado di soddisfare il cittadino;
- ad individuare i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013.

Il Responsabile unico del Servizio Contenzioso Amministrativo e Legale in osservanza alle disposizioni di legge ed in collaborazione con i Segretari Comunali:

- Assicura il patrocinio legale a favore dell'Unione e degli enti associati, anche avvalendosi di professionisti esterni appositamente incaricati;
- Assicura la formulazione di pareri, proposte, valutazione e relazioni agli amministratori e ai responsabili per situazioni di particolare complessità.

Inoltre provvede:

- Allo studio della documentazione legale e consulenza a tutti i Comuni ed i servizi ed agli organi elettivi;
- Alla consultazione telematica di leggi, decreti, circolari, nonché alle principali pronunce giurisdizionali od elaborati dottrinali di particolare interesse (unico abbonamento a società esterna);
- Alla gestione delle cause e delle attività stragiudiziali, anche ed in concerto con la CUC, per gli affidamenti gestiti dalla stessa. Il contenzioso tributario sempre in concerto con gli uffici dei tributi dei Comuni;
- Al supporto della gestione dei rapporti giuridici passivi relativi agli immobili comunali Il responsabile unico del Contenzioso Amministrativo Legale, si preoccupa di gestire altresì qualunque altro procedimento/attività/controllo non specificato nell'elenco esemplificativo e non esaustivo sopra riportato, inerente la funzione conferita all'Unione con la presente e a compiere dunque tutti gli ulteriori e dovuti adempimenti previsti per legge, regolamenti, PNA e PTPCT unico dell'Unione.

Il Responsabile unico della protezione dei dati dell'Unione e dei comuni aderenti

Ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento U.E. 2016/679 è il soggetto designato ad assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative ed informative relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo.

Coopera con l'Autorità Garante e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali (artt. 38 e 39 del Regolamento).

Il DPO è quindi un soggetto specifico, specializzato, esperto in materia, anche esterno, che si deve occupare esclusivamente della protezione dei dati personali, a cui sono affidati questi compiti:

- informare e fornire consulenza al titolare e al responsabile del trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento 679/2016 o dalle altre disposizioni legislative interne o europee in materia di protezione dati;
- sorvegliare l'osservanza del Regolamento da parte del titolare e del responsabile del trattamento in tutte le sue parti, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa al trattamento;
- fornire su richiesta pareri in merito alla valutazione d'impatto e sorvegliarne lo svolgimento;
- cooperare con l'autorità di controllo fungendo, tra le altre cose, da punto di contatto per questioni connesse al trattamento effettuando consultazioni di ogni tipo, con particolare riguardo e attenzione ad un'eventuale attività di consultazione preventiva.

Le attività specifiche che saranno affrontate nello svolgimento del ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati sono:

- rilascio di pareri nei confronti del Titolare;
- controllo e monitoraggio dei registri di trattamento del titolare e dei responsabili del trattamento dei dati;
- controllo e monitoraggio delle informative rilasciate agli utenti in fase di raccolta dei dati;
- controllo e monitoraggio dei template per la raccolta dei dati in relazione ai diversi servizi erogati dall'Unione;
- verifica e monitoraggio dell'eventuale sistema di videosorveglianza e controllo e annesse informative e infografiche;
- controllo delle misure fisiche ed organizzative attuate dall'ente per la protezione dei dati e finalizzate all'attenuamento dei rischi di violazione;
- controllo DPIA (Data Protection Impact Assessment o Valutazione d'Impatto);
- instaurazione di un sistema di controlli a campione tesi alla verifica pratica del comportamento degli incaricati al trattamento dei dati;
- tenuta di un registro delle attività condotte dal Responsabile della Protezione dei Dati.

Il responsabile Unico per la transizione digitale, che ha i compiti di:

- coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
- indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni sia esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione;
- indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività;
- accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità;
- analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;
- cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione;

- indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
- progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
- promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;
- pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell'amministrazione;
- pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione, al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale;
- il potere di costituire tavoli di coordinamento con gli altri dirigenti dell'amministrazione o referenti nominati da questi ultimi;
- il potere di costituire gruppi tematici per singole attività o adempimenti (ad esempio: pagamenti informatici, piena implementazione di SPID, gestione documentale, apertura e pubblicazione dei dati, accessibilità, sicurezza, ecc.);
- il potere di proporre l'adozione di circolari e atti di indirizzo sulle materie di propria competenza (ad esempio, in materia di approvvigionamento di beni e servizi ICT);
- l'adozione dei più opportuni strumenti di raccordo e consultazione del RTD con le altre figure coinvolte nel processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione (responsabili per la gestione, responsabile per la conservazione documentale, responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, responsabile per la protezione dei dati personali);
- la competenza del RTD in materia di predisposizione del Piano triennale per l'informatica della singola amministrazione, nelle forme e secondo le modalità definite dall'Agenzia per l'Italia digitale;
- la predisposizione di una "relazione annuale sull'attività" dell'ufficio, da trasmettere al vertice politico o amministrativo che ha nominato il RTD.

Il Responsabile unico della Segreteria Generale, in osservanza alle disposizioni di legge provvede:

- Agli adempimenti necessari ad assicurare l'esercizio, da parte dei Consigli, delle Giunte e dei Sindaci, delle funzioni a loro attribuite (supporto nella predisposizione degli ordini del giorno della Giunta e del Consiglio, trasmissione ai Consiglieri e agli Assessori, predisposizione dei verbali ufficiali del Consiglio e della Giunta, tenuta delle presenze dei Consiglieri comunali ecc);
- All'assistenza ai lavori dei Consigli e relativa verbalizzazione digitalizzata, con diretta streaming;
- Alla Profilazione e gestione delle deliberazioni dei Consigli e delle Giunte, delle determinazioni dei responsabili di settore, delle ordinanze sindacali;
- Alla Collaborazione con i Segretari Comunali per tutte le funzioni loro demandate dalla legge e dai regolamenti;
- Alla sostituzione dei Segretari Comunali in caso di assenza, vacanza, impedimento, svolgendo nel rispetto della normativa vigente il ruolo di Vice Segretario, ecc;
- All'Assistenza eventuale alle commissioni consiliari;
- Alla Gestione e supporto negli adempimenti Privacy;

- alla predisposizione conseguentemente di una proposta di modifica dei regolamenti, attinenti la materia, in vigore presso l'Unione Terre dell'Olio e del Sagraentino;
- alla programmazione delle attività necessarie a garantire l'attuazione corretta delle disposizioni in tema di controlli interni successivi di regolarità amministrativa e contabile anche interagendo con il responsabile unico della prevenzione della corruzione nella predisposizione del PTPCT nella sezione che tratterà dei controlli summenzionati;
- all'emanazione di circolari/direttive, nei confronti degli Uffici dell'Unione e dei Comuni aderenti alla presente convenzione, relativamente alla materia in questione;
- alla predisposizione della relazione conclusiva in ordine ai controlli effettuati e ai risultati ottenuti, da inviare ai soggetti previsti nell'apposito Regolamento e a quelli individuati dalla legge;
- a supportare gli Uffici dell'Unione e dei Comuni alla tutela del diritto di informazione e del diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi.

Con riguardo alle funzioni conferite, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione o da disposizioni specifiche.

Art. 2 – MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Unione il conferimento all'Unione delle funzioni comunali nelle materie di cui all'oggetto è integrale, senza che residuino in capo al Comune attività amministrative e compiti riferibili alle stesse funzioni, subentrando agli stessi Comuni nei rapporti che essi hanno in essere con soggetti terzi inerenti i servizi conferiti.
2. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di un ufficio unico, la cui struttura organizzativa approvata dalla Giunta dell'Unione e adeguata nel tempo per soddisfare le risposte di servizio definite in materia, ovvero mediante le altre forme previste dallo Statuto dell'Unione.
3. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie o trasferite da altri Enti e quelle trasferite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato di seguito nella presente convenzione.
4. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa attraverso il trasferimento e/o comando di personale dai Comuni conferenti all'Unione secondo quanto previsto ed indicato dalla presente convenzione.
5. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, utilizzando sedi, strutture, attrezzature, beni strumentali e procedure proprie, di terzi e/o concesse in comodato d'uso gratuito dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato nella presente convenzione.

Art. 3 – DOTAZIONE ORGANICA E PERSONALE ASSEGNATO

1. Con atti di Giunta, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, l'Unione definisce la dotazione di personale assegnata al servizio individuando altresì le modalità di copertura dei posti previsti.
2. Nello svolgimento delle attività conferite, l'Unione si avvale di norma di proprio personale dipendente a tempo indeterminato, ovvero attiva autonomamente altre tipologie di rapporti di lavoro dipendente o autonomo qualora se ne ravvisi l'opportunità.
3. A tale fine i Comuni aderenti alla presente convenzione si impegnano ad attivare le procedure di trasferimento diretto del personale, già impiegato, presso il servizio associato, secondo la disciplina dell'art. 31 D.Lgs. n. 165/2001 "*Passaggio di dipendenti per effetto del trasferimento di attività*" e nel rispetto delle procedure di concertazione sindacale, tenendo conto dei criteri di ripartizione economico finanziaria dei costi di gestione del servizio e della rispettiva manifestata capacità di assegnazione di personale.

4. Nelle more del trasferimento i Comuni aderenti procedono con provvedimenti di assegnazione funzionale all'Unione dei dipendenti, a tempo indeterminato e determinato, in posizione di comando nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1. Si conviene che le procedure di trasferimento diretto del personale dovranno essere attivate e concluse entro l'arco di un anno dall'inizio delle funzioni associate della gestione del personale.
5. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.
6. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione, adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti, per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale dalla data di entrata in vigore della presente convenzione.
7. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.
8. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del servizio associato vengono annualmente determinate con il relativo progetto, nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione; le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

Art. 4 – SEDE

1. Le sedi dei servizi associati verranno individuate presso un'unica sede comunale che stabilirà la Giunta dell'Unione dei Comuni.

Art. 5 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. L'Unione provvede annualmente entro il 15 ottobre, a comunicare ai Comuni conferenti, la proposta adottata dalla propria Giunta del bilancio preventivo relativo all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività conferite all'Unione, indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese d'investimento, fra cui quelle che si ipotizza di finanziare con i trasferimenti a carico dei Comuni stessi e pertanto un piano dei costi con conseguente piano di riparto.
2. L'Unione delibera il proprio bilancio preventivo nei termini previsti, coordinandolo con i bilanci previsionali dei Comuni conferenti, al fine di assicurare la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari.
3. L'Unione rendiconta entro il 30 giugno lo stato di attuazione dei programmi e gli assestamenti da apportare al proprio bilancio, con il fine di coordinare ed omogeneizzare tali risultanze con quelle dei Comuni conferenti. Le variazioni ai bilanci e agli assestamenti previsionali definiti, che comportano modifiche di carattere sostanziale a quanto precedentemente coordinato con gli stessi strumenti di programmazione finanziaria dei Comuni, devono trovare un nuovo coordinamento con i Comuni conferenti prima d'essere assunti dall'Unione. In ogni caso le modalità di gestione dovranno esser tali da non creare squilibri nei bilanci dei singoli enti.
4. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento. I trasferimenti, introitati anche in futuro, relativi a progetti,

interventi o investimenti già attuati dai Comuni conferenti all'atto del conferimento delle materie, restano di competenza dei Comuni. I contributi e i finanziamenti ricevuti dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti pubblici, se non diversamente stabilito dalla normativa vigente o dagli atti di concessione, sono ripartiti tra tutti i Comuni associati in modo proporzionale alle spese a ciascuno imputabili per la gestione associata dei servizi e delle funzioni così come risultanti dal rendiconto dell'associazione.

5. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate nel bilancio previsionale annuale e triennale con le modalità stabilite. La titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa. L'Unione può ricevere l'incarico di gestire procedure di investimento per conto dei Comuni conferenti, curandone l'istruzione, l'espletamento delle gare, fino ad occuparsi della gestione delle forniture o della realizzazione delle opere, mantenendo in capo a ciascun Comune conferente, la titolarità del bene immobile o mobile correlato all'investimento e tutti gli oneri economici e finanziari corrispondenti.

ART. 6 – RIPARTO DELLE SPESE

1. Tutte le spese di funzionamento saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite tra gli enti che fruiscono dei servizi resi tenendo conto dei seguenti criteri:

- 50% n. abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente;
- 50% n. dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Relativamente agli oneri finanziari correlati per l'affidamento dei servizi legali affidati esternamente il riparto tra i comuni dei costi del contenzioso sarà effettuato come segue:

- 10% in relazione agli abitanti al 31/12 dell'anno precedente;
- 10% in relazione ai dipendenti a tempo indeterminato calcolati su base annua al 31/12 dell'anno precedente;
- 80% in relazione al valore dei contenziosi affidati, ognuno per le controversie di propria competenza.

Eventuali trasferimenti statali, regionali o di altri organismi destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento in forma associata delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, saranno introitati nel Bilancio dell'Unione per il funzionamento dei servizi associati.

3. Gli oneri di cui al comma 1 dovranno essere trasferiti all'Unione entro il 30 giugno di ogni anno.

4. Gli oneri di cui al comma 2 dovranno essere trasferiti entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

5. Le amministrazioni si impegnano ad effettuare le opportune integrazioni e verifiche ai criteri di ripartizione sopra individuati: eventuali modifiche dovranno essere discusse in sede di Giunta dell'Unione e poi sottoposte all'esame ed all'eventuale approvazione di ciascun Consiglio comunale.

ART. 7 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando in comodato d'uso gratuito:

- gli immobili o la porzione d'essi, su cui saranno allocati per l'esercizio del servizio associato;
- i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni destineranno all'esercizio del servizio associato.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. L'Unione provvederà a condurre i beni con diligenza e provvederà a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e per l'adeguamento alle norme di sicurezza, che rimangono in capo ai Comuni fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito alla manutenzione ordinaria, da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative sono a carico dell'Unione.

7. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

ART. 8 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. Il conferimento delle funzioni all'Unione e l'entrata in vigore della presente convenzione decorrono dalla data di stipula della stessa ed hanno durata pari a quella dell'Unione dei Comuni Terre dell'olio e del sagrantino.

ART. 9 – PERIODICITA' E CONTENUTI DELLE INFORMAZIONI AI COMUNI

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. e), dello Statuto, l'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione.

2. Viene assicurata inoltre la condivisione e la divulgazione presso i Comuni degli strumenti di programmazione finanziaria e di pianificazione delle attività secondo le tempistiche previste dalla normativa e dal regolamento di contabilità.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di raccordo con i singoli Comuni, il Responsabile del servizio fornisce ai comuni le informazioni in merito agli aspetti organizzativi della gestione ovvero riguardanti novità contrattuali o legislative.

ART. 10 – RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento DELL'UNIONE

1. Il recesso dalla presente convenzione può essere deliberata dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, restando pertanto a carico dell'ente interessato le spese fino alla data di operatività del recesso; con lo stesso atto il Comune provvede d'intesa con l'Unione a regolare gli eventuali profili organizzativi e successori.

2. Per recedere, dovranno essere trascorsi almeno cinque anni dalla stipula della convenzione o, per chi aderisce successivamente, dalla delibera di approvazione della stessa in Consiglio Comunale. Il recesso ha effetto dal primo di gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione se deliberato entro il mese di giugno.

3. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria per i restanti Comuni; l'Unione con la delibera consigliare di presa d'atto del recesso, in ogni caso verifica il permanere delle condizioni ai fini del permanere della gestione associata della funzione e del servizio.

4. Nel caso di recesso di un singolo Ente o più Enti, il personale originariamente trasferito dai Comuni all'Unione, o quello assunto in sostituzione di quello trasferito cessato per dimissioni o collocamento in quiescenza, dovrà essere riassunto dal Comune di provenienza oltre a farsi carico pro quota del personale di nuova assunzione a meno che, per il personale di nuova assunzione, la

Giunta dell'Unione non deliberi ai fini organizzativi del personale la funzionalità della permanenza in servizio presso l'Unione del personale di nuova assunzione.

5. Atteso che il recesso interviene in un contesto organizzativo economico e gestionale complesso e strutturato, il Comune recedente sarà in ogni caso tenuto a continuare a contribuire ai costi del servizio in quota percentuale e per un periodo stabilito dalla Giunta dell'Unione, comunque non inferiore ai due anni successivi la comunicazione di recesso da parte del Comune.

6. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune recedente assegnati in comodato d'uso gratuito all'Unione restano in uso alla stessa, qualora siano valutati funzionali al servizio di gestione associata del personale, fin quando non sia trovata altra idonea soluzione e in ogni caso fatti salvi eventuali interventi di investimento sulla struttura che siano stati realizzati con fondi dell'Unione per cui dovrà adottarsi piano di recupero decorrente dal recesso dell'Ente.

7. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune recedente invece restano all'Unione. Il Comune recedente acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.

8. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come sede del servizio. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.

9. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente al territorio del Comune recedente per l'esercizio delle materie oggetto del recesso, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati al recesso, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

10. Lo scioglimento della gestione associata del personale può avvenire per mutuo consenso e deve essere deliberato dai Consigli Comunali dei rispettivi Comuni e dal Consiglio Comunale dell'Unione.

11. In caso di scioglimento della gestione associata del personale, il personale originariamente trasferito dai Comuni all'Unione sarà ricollocato presso i Comuni che lo hanno trasferito con aumento o diminuzione all'unità superiore o inferiore più prossima anche in eventuale presenza di unità part-time. 12. Nel caso in cui in costanza di gestione associata sia assunto personale a tempo indeterminato verrà trasferito ai Comuni dell'Unione che hanno trasferito il personale fino a concorrenza del personale trasferito e nel caso di personale assunto, ulteriore rispetto alle unità trasferite per la funzionalità della gestione associata, in quota parte con criteri che saranno stabiliti in sede di scioglimento della gestione associata.

13. Il personale trasferito conserverà lo stesso trattamento giuridico ed economico maturato al momento del trasferimento. L'Unione dei Comuni applicherà al personale gli istituti contrattuali approvati sulla base della normativa vigente.

ART. 11 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali e del Codice in materia di protezione dei dati così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 (rif. Reg. UE n. 679/2016 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.)

2. L'Unione dei Comuni Terre dell'olio e del Sagraentino è il Titolare del trattamento dati, ai sensi degli articoli 4, comma 1, punto 7) e dell'art. 24 Regolamento Europeo n. 679/2016, in qualità di titolare del trattamento individuerà, tramite apposita convenzione, un Responsabile della Protezione dei dati unico.
3. Il Presidente dell'Unione, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.
4. I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio unificato anche ubicati presso i poli comunali devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento.
5. L'Unione si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.
6. L'Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.
7. Il Responsabile del servizio acconsente l'accesso di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.
8. L'accesso ai dati di ogni singolo Comune ubicati presso l'Unione è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi) dandone opportuna comunicazione al Servizio Associato Conferito per i provvedimenti tecnici di competenza.
9. L'accesso ai dati ubicati presso l'Unione da parte di soggetti terzi è consentito se previsto da un disposizione di legge previa richiesta da parte dei soggetti terzi.

ART. 12 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della Giunta dell'Unione.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 13 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente in materia.
2. Ai sensi dello Statuto, l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti eventualmente in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti con la presente convenzione.

ART. 14 – REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, Tab. B, D.P.R. 642/72 e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma D.P.R. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 15 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le procedure e gli adempimenti previsti per legge, dai diversi PTPCT e/o DPO dei singoli enti, legati alla prima annualità, verranno gestiti sino alla loro definitiva conclusione dai singoli responsabili così come nominati al di fuori della presente convenzione.
La predisposizione del modello organizzativo unico e di tutte le altre attività propedeutiche all'elaborazione dello stesso sarà avviata ad avvenuta approvazione della presente convenzione.

2. I comuni entro e non oltre trenta giorni dalla stipula della presente convenzione provvedono all'individuazione e comunicazione all'Unione dei referenti comunali ognuno per i rispettivi servizi. In caso di mancata individuazione, vi provvede il Segretario dell'Unione di concerto con il Sindaco interessato.

3. Nelle more dell'attivazione della Funzione associata di Segreteria Generale, qualora uno dei comuni aderenti si avvalga, per specifiche esigenze di cui alla presente convenzione, del personale di altro comune aderente, ciò avverrà previo accordo tra i comuni medesimi.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI BEVAGNA
IL SINDACO DEL COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO
IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTEL RITALDI
IL SINDACO DEL COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA
IL SINDACO DEL COMUNE DI GUALDO CATTANEO
IL SINDACO DEL COMUNE DI MASSA MARTANA
IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTEFALCO
IL SINDACO DEL COMUNE DI TREVÌ

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRANTINO

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate e s.m.i., il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.